



Stefanel S.p.A.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016

**Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti della
Stefanel S.p.A.

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Stefanel S.p.A., costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note illustrative.

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo stati in grado di formarci un giudizio sul bilancio d'esercizio.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

La società ha chiuso l'esercizio con una perdita netta di Euro 27,8 milioni, una posizione finanziaria netta negativa di Euro 87 milioni ed un deficit patrimoniale di Euro 15,7 milioni.

Come indicato nel paragrafo sulla continuità aziendale contenuto nelle note illustrative al bilancio d'esercizio, in data 7 novembre 2016 il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso presentato dagli Amministratori ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, concedendo inizialmente il termine previsto dalla normativa, ed una successiva proroga sino al 5 maggio 2017, per la presentazione della domanda di concordato preventivo o alternativamente quella di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182-bis L. F..

In data 23 marzo 2017 alcuni investitori hanno sottoscritto con la Società un accordo quadro, con una struttura di atto programmatico e con clausole ancora oggetto di negoziazione fra le parti, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'indebitamento, il rafforzamento patrimoniale ed il rilancio della Società (l'"Operazione"), nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis L. F..

L'accordo quadro prevede:

- l'erogazione da parte degli investitori, successivamente all'autorizzazione da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 182-quinquies, primo comma, L.F., di un importo di Euro 10 milioni a titolo di nuova finanza d'urgenza prededucibile, avvenuta in data 13 aprile 2017, ai sensi dell'art. 111 L.F.;
- l'erogazione da parte degli investitori, di alcune banche e del socio di riferimento di nuove risorse finanziarie in favore della Società per un importo complessivo pari ad Euro 25 milioni (la "Nuova Finanza di Piano"), da destinarsi anche al rimborso della nuova finanza d'urgenza;
- la cessione pro soluto da parte delle principali banche creditrici ad una società di nuova costituzione, interamente detenuta dagli investitori, di parte del credito dalle stesse vantato e la successiva conversione dello stesso in azioni di nuova emissione e in strumenti partecipativi della Società (il "Rafforzamento Patrimoniale");
- il consolidamento del residuo credito del ceto bancario ed il riscadenziamento del debito ipotecario.

In data 20 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano 2016-2022 che prevede, oltre all'ottenimento della Nuova Finanza di Piano ed il Rafforzamento Patrimoniale previsto dall'Operazione, il raggiungimento di:

- un EBITDA consolidato positivo a partire dall'esercizio 2018 ed in crescita nell'arco di piano, assumendo il completamento del processo di rilancio del *brand* Stefanel, l'ulteriore razionalizzazione dello *shop network* diretto, lo sviluppo del canale indiretto (*wholesale*), l'implementazione di una nuova strategia di *sourcing*;
- un risultato positivo nell'esercizio 2017 per effetto della prospettata rinegoziazione del credito bancario residuo a condizioni significativamente inferiori a quelle di mercato e dell'effetto positivo atteso dalla remissione parziale dei crediti vantati dai fornitori, con i quali sono stati rinegoziati anche i termini di pagamento;
- un risultato netto positivo della gestione ordinaria a partire dall'esercizio 2020 ed in crescita negli esercizi successivi.

Il perfezionamento dell'Operazione di cui all'accordo quadro del 23 marzo 2017 è soggetto a rilevanti condizioni sospensive, tra le quali:

- i. la definitiva approvazione dell'Operazione, e in particolare dell'erogazione della Nuova Finanza di Piano, da parte delle banche finanziatrici, per quanto di rispettiva competenza;
- ii. l'asseverazione da parte di un professionista del piano 2016-2022 e l'idoneità di tale piano ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo, ai sensi dell'art. 182-bis della L. F.;
- iii. l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art. 182-bis della L. F., previo deposito della relativa istanza entro i termini previsti dal Tribunale di Treviso che ha ammesso la Società al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma della L. F.;
- iv. l'ottenimento da parte della CONSOB dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria a carico degli investitori sulle azioni ordinarie della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma quinto, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente aggiornato.

Si evidenziano pertanto elevati profili di incertezza, connessi in particolare al superamento delle condizioni sospensive descritte nel paragrafo precedente, oltre a quelli legati alla capacità della Società di realizzare le previsioni economico-finanziarie contenute nel piano 2016-2022, caratterizzate da un oggettivo livello di aleatorietà insito nei dati di natura previsionale basati su accadimenti futuri.

Tali profili di incertezza fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale e quindi della capacità di realizzare le attività e onorare le passività nel normale corso della gestione. Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio d'esercizio.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della Stefanel S.p.A. al 31 dicembre 2016.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio

Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/98, la cui responsabilità compete agli Amministratori della Stefanel S.p.A., con il bilancio d'esercizio della Stefanel S.p.A. al 31 dicembre 2016.

A causa di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" della Relazione sul bilancio d'esercizio, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/98 con il bilancio d'esercizio della Stefanel S.p.A. al 31 dicembre 2016.

Treviso, 28 aprile 2017

EY S.p.A.



Claudio Passelli
(Socio)



Stefanel S.p.A.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016

**Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti della
Stefanel S.p.A.

Relazione sul bilancio consolidato

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio consolidato del Gruppo Stefanel S.p.A., costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note illustrative.

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio consolidato

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio consolidato. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio consolidato dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio consolidato dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio consolidato nel suo complesso.

Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo stati in grado di formarci un giudizio sul bilancio consolidato.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Il Gruppo ha chiuso l'esercizio con una perdita netta di Euro 25,5 milioni, una posizione finanziaria netta negativa di Euro 85,2 milioni ed un patrimonio netto negativo di Euro 23,7 milioni. Come indicato nel paragrafo sulla continuità aziendale contenuto nelle note illustrative al bilancio consolidato, in data 7 novembre 2016 il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso presentato dagli Amministratori della Capogruppo ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, concedendo inizialmente il termine previsto dalla normativa, ed una successiva proroga sino al 5 maggio 2017, per la presentazione della domanda di concordato preventivo o alternativamente quella di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182-bis L. F..

In data 23 marzo 2017 alcuni investitori hanno sottoscritto con la Società Capogruppo un accordo quadro, con una struttura di atto programmatico e con clausole ancora oggetto di negoziazione fra le parti, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'indebitamento, il rafforzamento patrimoniale ed il rilancio del Gruppo (l'"Operazione"), nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis L. F..

L'accordo quadro prevede:

- l'erogazione da parte degli investitori, successivamente all'autorizzazione da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 182-quinquies, primo comma, L.F., di un importo di Euro 10 milioni a titolo di nuova finanza d'urgenza prededucibile, avvenuta in data 13 aprile 2017, ai sensi dell'art. 111 L.F.;
- l'erogazione da parte degli investitori, di alcune banche e del socio di riferimento di nuove risorse finanziarie in favore della Società Capogruppo per un importo complessivo pari ad Euro 25 milioni (la "Nuova Finanza di Piano"), da destinarsi anche al rimborso della nuova finanza d'urgenza;
- la cessione pro soluto da parte delle principali banche creditrici ad una società di nuova costituzione, interamente detenuta dagli investitori, di parte del credito dalle stesse vantato e la successiva conversione dello stesso in azioni di nuova emissione e in strumenti partecipativi della Società Capogruppo (il "Rafforzamento Patrimoniale");
- il consolidamento del residuo credito del ceto bancario ed il riscadenziamento del debito ipotecario.

In data 20 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato il piano 2016-2022 che prevede, oltre all'ottenimento della Nuova Finanza di Piano ed il Rafforzamento Patrimoniale previsto dall'Operazione, il raggiungimento di:

- un EBITDA consolidato positivo a partire dall'esercizio 2018 ed in crescita nell'arco di piano, assumendo il completamento del processo di rilancio del *brand* Stefanel, l'ulteriore razionalizzazione dello *shop network* diretto, lo sviluppo del canale indiretto (*wholesale*), l'implementazione di una nuova strategia di *sourcing*;
- un risultato positivo nell'esercizio 2017 per effetto della prospettata rinegoziazione del credito bancario residuo a condizioni significativamente inferiori a quelle di mercato e dell'effetto positivo atteso dalla remissione parziale dei crediti vantati dai fornitori, con i quali sono stati rinegoziati anche i termini di pagamento;
- un risultato netto positivo della gestione ordinaria a partire dall'esercizio 2020 ed in crescita negli esercizi successivi.

Il perfezionamento dell'Operazione di cui all'accordo quadro del 23 marzo 2017 è soggetto a rilevanti condizioni sospensive, tra le quali:

- i. la definitiva approvazione dell'Operazione, e in particolare dell'erogazione della Nuova Finanza di Piano, da parte delle banche finanziatrici, per quanto di rispettiva competenza;
- ii. l'asseverazione da parte di un professionista del piano 2016-2022 e l'idoneità di tale piano ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo, ai sensi dell'art. 182-bis della L. F.;
- iii. l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art. 182-bis della L. F., previo deposito della relativa istanza entro i termini previsti dal Tribunale di Treviso che ha ammesso la Società Capogruppo al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma della L. F.;
- iv. l'ottenimento da parte della CONSOB dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria a carico degli investitori sulle azioni ordinarie della Società Capogruppo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma quinto, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente aggiornato.

Si evidenziano pertanto elevati profili di incertezza, connessi in particolare al superamento delle condizioni sospensive descritte nel paragrafo precedente, oltre a quelli legati alla capacità del Gruppo di realizzare le previsioni economico-finanziarie contenute nel piano 2016-2022, caratterizzate da un oggettivo livello di aleatorietà insito nei dati di natura previsionale basati su accadimenti futuri.

Tali profili di incertezza fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale e quindi della capacità di realizzare le attività e onorare le passività nel normale corso della gestione. Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio consolidato.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo Stefanel al 31 dicembre 2016.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio consolidato

Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/98, la cui responsabilità compete agli Amministratori della Stefanel S.p.A., con il bilancio consolidato del Gruppo Stefanel al 31 dicembre 2016.

A causa di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" della Relazione sul bilancio consolidato, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/98 con il bilancio consolidato del Gruppo Stefanel al 31 dicembre 2016.

Treviso, 28 aprile 2017

EY S.p.A.



Claudio Passelli
(Socio)